



COMUNE DI PAGLIETA

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE

Registro generale

Numero 17 del 11-05-2018

OGGETTO: Pulizia e regolare manutenzione dei terreni e delle aree private ubicate nel territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, per la prevenzione di incendi, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica. Anno 2018.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;
- il comma 3 bis dell'art. 12 del vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 04/05/2005 testualmente recita: **"E' fatto obbligo di provvedere almeno due volte l'anno alla pulizia delle siepi, precisamente nei mesi di aprile e settembre. Resta comunque impregiudicata la facoltà dell'Ente di affidare, in caso di inadempimento o di impossibilità del conduttore del terreno, ad apposita ditta la pulizia delle siepi addebitando le relative spese ai frontisti"**;
- l'utente della strada deve sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;
- ai bordi delle strade comunali e di quelle vicinali ad uso pubblico spesso sono presenti piante e/o siepi;

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando conseguentemente ostacolo alla visibilità della strada e alla leggibilità della segnaletica;

Preso atto che lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, in modo particolare nelle zone rurali, è pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, e costituisce potenziale pericolo alla circolazione veicolare;

Riscontrato che su numerose aree di proprietà privata, vi è la presenza di vegetazione spontanea incolta, erbacce, sterpaglie ecc. nonché interessate da abbandono

di rifiuti vari che, oltre ad essere indecorosi, possono divenire potenzialmente e facilmente infiammabili;

Considerato che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi che riguarderebbero aree del territorio comunale, come già avvenuto negli anni passati, e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

Evidenziato inoltre che eventuali incendi potrebbero altresì rappresentare pericolo della pubblica incolumità per le persone e per la fauna selvatica presente sul territorio comunale, in particolare nelle aree protette ubicate nel territorio comunale;

Considerato inoltre che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti urgenti alla tutela della circolazione stradale, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale, degli immobili, delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

Visto il vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visti gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;

Visti gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

Ritenuto opportuno dovere emanare la presente ordinanza al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo provenienti dalla presenza di vegetazione incolta e spontanea e dalla mancanza di manutenzione ordinaria della stessa che possano interessare persone, edifici ed infrastrutture varie;

Valutato ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra indicate;

Accertato che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia è responsabile delle violazioni alle norme precedentemente menzionate;

Ravvisata la necessità di tutelare la circolazione stradale le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta; di prevenire che possano innescarsi possibili incendi, di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica;

Viste inoltre le norme e le prescrizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione incendi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 04/05/2005;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, situati sul territorio comunale (centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane, zone rurali):

- **di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree** prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
- **di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime**, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc.;
- **di provvedere alla manutenzione dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime** mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia,

A V V E R T E

- **che le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente, per il corrente anno 2018, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;**
- **che i trasgressori della presente ordinanza**, sempre che il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, **saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00;**
- che, sempre che il fatto non costituisca reato, la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto entro i suddetti termini, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese sostenute dal Comune a carico del contravventore, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;
- che l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti dell'inadempiente;
- che gli Agenti del Servizio di Polizia Locale e gli Agenti delle altre Forze Pubbliche operanti a qualunque titolo sul territorio comunale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

D I S P O N E

inoltre che copia della presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio On-Line e divulgata su tutto il territorio comunale e trasmessa, per quanto di competenza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
- al Comando del Servizio di Polizia Locale;
- al locale Comando Stazione Carabinieri;
- al locale Comando Corpo Forestale dello Stato;
- al Comando della Polizia Provinciale;
- ai Comuni di: "Torino di Sangro", "Fossacesia", "Mozzagrognà", "Santa Maria Imbaro" "Lanciano", "Atessa" e "Casalbordino", affinché ne diano idonea pubblicità e diffusione;

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 (trenta) giorni; ovvero
- ricorso al T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, entro 60 (sessanta) giorni; ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

f.to Ing. NICOLA SCARICACIOTTOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Albo n.

Il suesteso atto è pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per restarvi 15 giorni consecutivi.

Paglieta (CH), li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Dott. LORENZO SCAGLIONE

La presente copia è conforme all'originale.

Paglieta (CH), li **11-05-2018**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dott. LORENZO SCAGLIONE
